

822.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Tratta di donne e minori ai fini dello sfruttamento sessuale) .....	34
Missioni vaevoli nella seduta del 7 dicembre 2000 .....	3	(Sezione 3 – Tutela dell'aceto balsamico di Modena) .....	35
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 4 – Situazione della comunità cristiana in Cina) .....	36
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 5 – Ritiro del film Placido Rizzotto dalle sale cinematografiche siciliane) .....	36
<b>Disegno di legge di conversione S. 4835-B (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) n. 7431-B</b> .....	5	(Sezione 6 – Gara europea per la gestione delle tratte aeree relative alla Sardegna) .	37
(Sezione 1 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge) .....	5	(Sezione 7 – Rifornimento di farmaci per la Sicilia) .....	38
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	19	(Sezione 8 – Questioni relative al funzionamento del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma) .....	39
(Sezione 3 – Emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge) .....	29	(Sezione 9 – Modalità di svolgimento del concorso per notaio 1999-2000) .....	41
(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	31	(Sezione 10 – Presunta irregolarità al concorso per 230 posti di notaio) .....	43
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	33	(Sezione 11 – Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) .....	44
(Sezione 1 – Iniziative per contrastare il fenomeno della pedofilia via Internet) .....	33	(Sezione 12 – Bando del concorso per le scuole di specializzazione in medicina dell'Università La Sapienza di Roma) .....	45

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 7 dicembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cerrulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Lento, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostilio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Vincenzo Bianchi, Biondi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Cardinale, D'Amico, Danieli, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Schietroma, Solaroli, Soro, Turco, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 6 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBERTO GIORGETTI ed altri: « Disposizioni per fronteggiare la crisi delle aziende avicole colpite dall'influenza aviaria » (7483);

CHINCARINI e GIANCARLO GIORGETTI: « Disposizioni per l'organizzazione dell'attività di soccorso nei laghi di Como, di Garda e Maggiore » (7484);

FRATTA PASINI e VALDUCCI: « Modifica all'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di nomina dei consiglieri comunali, provinciali e regionali ad assessore » (7485);

SUSINI: « Interventi per il restauro e la riqualificazione del complesso denominato "Scoglio della Regina" da destinare al centro interuniversitario di biologia marina e ecologia applicata "G. Bacci" di Livorno » (7486).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
d'iniziativa popolare.**

In data 6 dicembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa popolare:

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (7482).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7369, d'iniziativa del deputato SIMEONE, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche al capo II del titolo IV della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di *status* dei segretari comunali » (7369).

**Assegnazione di un disegno di legge a  
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla III Commissione permanente (Affari esteri), in sede referente:

« Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo » (7457) *Parere della I e della V Commissione.*

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4835-B: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ A FAVORE DELLE ZONE DELLA REGIONE CALABRIA DANNEGGIATE DALLE CALAMITÀ IDROGEOLOGICHE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO)  
(7431-B)**

**(A.C. 7431-B. — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile).*

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di

indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto-legge n. 180 del 1998 », si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

b) nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di in-

dirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

## ARTICOLO 2.

*(Attività straordinaria di polizia idraulica).*

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;

d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con interventi non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è

inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

## ARTICOLO 3.

*(Ulteriori forme di controllo sul territorio).*

1. Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di prote-

zione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo darappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

#### ARTICOLO 4.

*(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle ca-

lamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a con-

cedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

#### ARTICOLO 5.

*(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali).*

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle di-

sposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

## ARTICOLO 6.

(*Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni*).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a due anni ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

## ARTICOLO 7.

(*Agenzia di protezione civile*).

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in ser-

vizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

## ARTICOLO 8.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

COMUNI CON POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO INDIVIDUATI DALLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 225 DEL 1992 (\*\*)

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Abruzzo	CH	Furci
2	Abruzzo	CH	Montazzoli
3	Basilicata	PZ	Lauria
4	Basilicata	PZ	Melfi (*)
5	Basilicata	PZ	Tolve
6	Calabria	CS	Amantea
7	Calabria	CS	Amendolara (*)
8	Calabria	CS	Bisignano
9	Calabria	CS	Cerisano
10	Calabria	CS	Diamante
11	Calabria	CS	Longobucco (*)
12	Calabria	CS	Mongrassano
13	Calabria	CS	Roseto Capo Spulico (*)
14	Calabria	CS	Serra Pedace
15	Calabria	CS	Villapiana
16	Calabria	CZ	Badolato
17	Calabria	CZ	Botricello
18	Calabria	CZ	Curinga
19	Calabria	CZ	Davoli
20	Calabria	CZ	Falerna
21	Calabria	CZ	Feroletto Antico
22	Calabria	CZ	Gizzeria
23	Calabria	CZ	Guardavalle
24	Calabria	CZ	Lamezia Terme (*)
25	Calabria	CZ	Magisano
26	Calabria	CZ	Martirano Lombardo
27	Calabria	CZ	Montepaone
28	Calabria	CZ	Nocera Tirinese
29	Calabria	CZ	Petrizzi
30	Calabria	CZ	Santa Caterina dello Ionio
31	Calabria	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
32	Calabria	CZ	Satriano
33	Calabria	CZ	Sellia Marina
34	Calabria	CZ	Simeri Cricchi
35	Calabria	CZ	Soverato
36	Calabria	CZ	Zagarise
37	Calabria	KR	Cirò
38	Calabria	KR	Crotone

(\*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

(\*\*) I dati della Protezione civile sono in fase di ulteriore integrazione.

## Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
39	Calabria	KR	Isola di Capo Rizzuto
40	Calabria	KR	Scandale
41	Calabria	KR	Strongoli
42	Calabria	RC	Africo
43	Calabria	RC	Agnana Calabra (*)
44	Calabria	RC	Anoia
45	Calabria	RC	Antonimina (*)
46	Calabria	RC	Bagaladi
47	Calabria	RC	Benestare
48	Calabria	RC	Bianco
49	Calabria	RC	Bivongi
50	Calabria	RC	Bova Marina
51	Calabria	RC	Bovalino
52	Calabria	RC	Brancaleone
53	Calabria	RC	Bruzzano Zeffirio
54	Calabria	RC	Camini
55	Calabria	RC	Cardeto
56	Calabria	RC	Careri
57	Calabria	RC	Casignana
58	Calabria	RC	Caulonia (*)
59	Calabria	RC	Ciminà
60	Calabria	RC	Cinquefrondi
61	Calabria	RC	Condofuri
62	Calabria	RC	Cosoleto
63	Calabria	RC	Feroleto della Chiesa
64	Calabria	RC	Ferruzzano
65	Calabria	RC	Fiumara
66	Calabria	RC	Gerace
67	Calabria	RC	Gioia Tauro
68	Calabria	RC	Gioiosa Ionica
69	Calabria	RC	Laganadi
70	Calabria	RC	Locri
71	Calabria	RC	Marina di Gioiosa Ionica
72	Calabria	RC	Martone
73	Calabria	RC	Melito di Porto Salvo
74	Calabria	RC	Montebello Ionico
75	Calabria	RC	Motta San Giovanni
76	Calabria	RC	Oppido Manertina
77	Calabria	RC	Palmi
78	Calabria	RC	Pazzano (*)
79	Calabria	RC	Placanica
80	Calabria	RC	Platí
81	Calabria	RC	Reggio di Calabria
82	Calabria	RC	Riace
83	Calabria	RC	Rizziconi
84	Calabria	RC	Roccaforte del Greco

(\*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
85	Calabria	RC	Samo
86	Calabria	RC	San Ferdinando
87	Calabria	RC	San Giovanni di Gerace
88	Calabria	RC	San Lorenzo
89	Calabria	RC	San Luca (*)
90	Calabria	RC	San Pietro di Caridà
91	Calabria	RC	San Procopio
92	Calabria	RC	Santa Cristina D'Aspromonte
93	Calabria	RC	Sant'Agata del Bianco
94	Calabria	RC	Sant'Alessio in Aspromonte
95	Calabria	RC	Santeufemia D'Aspromonte
96	Calabria	RC	Santilario dello Ionio
97	Calabria	RC	Scido
98	Calabria	RC	Scilla
99	Calabria	RC	Seminara
100	Calabria	RC	Siderno
101	Calabria	RC	Sinopoli
102	Calabria	RC	Staiti
103	Calabria	RC	Terranova Sappo Minulio
104	Calabria	RC	Varapodio
105	Calabria	VV	Dinami
106	Calabria	VV	Francavilla Angitola (*)
107	Calabria	VV	Maierato
108	Calabria	VV	Monterosso Calabro
109	Calabria	VV	Nicotera (*)
110	Calabria	VV	Tropea
111	Calabria	VV	Vibo Valentia (*)
112	Campania	AV	Lacedonia
113	Molise	IS	Pietrabbondante
114	Puglia	BA	Canosa di Puglia (*)
115	Puglia	BA	Cassano delle Murge (*)
116	Puglia	BA	Noci (*)
117	Puglia	BA	Palo del Colle (*)
118	Puglia	BA	Rutigliano (*)
119	Puglia	BA	Ruvo di Puglia (*)
120	Puglia	BA	Spinazzola (*)
121	Puglia	BR	Carovigno (*)
122	Puglia	BR	Cellino San Marco (*)
123	Puglia	BR	Cisternino (*)
124	Puglia	BR	Fasano (*)
125	Puglia	BR	Latiano (*)
126	Puglia	BR	Ostuni (*)
127	Puglia	BR	San Donaci (*)
128	Puglia	BR	San Pancrazio Salentino (*)
129	Puglia	BR	San Pietro Vernotico (*)
130	Puglia	BR	Torchiarolo (*)

(\*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
131	Puglia	BR	Villa Castelli (*)
132	Puglia	FG	Candela (*)
133	Puglia	FG	Carlantino (*)
134	Puglia	FG	Casalnuovo Monterotaro (*)
135	Puglia	FG	Casalvecchio di Puglia (*)
136	Puglia	FG	Celenza Valfortore (*)
137	Puglia	FG	Foggia (*)
138	Puglia	FG	Ischitella (*)
139	Puglia	FG	Monte Sant'Angelo (*)
140	Puglia	FG	Orsara di Puglia (*)
141	Puglia	FG	Rodi Garganico (*)
142	Puglia	FG	San Marco in Lamis (*)
143	Puglia	FG	San Marco La Catola (*)
144	Puglia	FG	Sant'Agata di Puglia (*)
145	Puglia	FG	Stomarella (*)
146	Puglia	FG	Vico del Gargano (*)
147	Puglia	LE	Calimera (*)
148	Puglia	LE	Campi Salentina (*)
149	Puglia	LE	Carmiano (*)
150	Puglia	LE	Castro (LE) (*)
151	Puglia	LE	Cavallino (*)
152	Puglia	LE	Copertino (*)
153	Puglia	LE	Diso (*)
154	Puglia	LE	Galatina (*)
155	Puglia	LE	Guagnano (*)
156	Puglia	LE	Leverano (*)
157	Puglia	LE	Nardò (*)
158	Puglia	LE	Porto Cesareo (*)
159	Puglia	LE	Presicce (*)
160	Puglia	LE	Salice Salentino (*)
161	Puglia	LE	Soletto (*)
162	Puglia	LE	Squinzano (*)
163	Puglia	LE	Surbo (*)
164	Puglia	LE	Tuglie (*)
165	Puglia	LE	Ugento (*)
166	Puglia	LE	Veglie (*)
167	Sardegna	CA	Decimomannu
168	Sardegna	CA	Uta
169	Sardegna	CA	Vallermosa
170	Sicilia	CL	Butera
171	Sicilia	CT	Adrano
172	Sicilia	CT	Nicolosi
173	Sicilia	CT	Pedara
174	Sicilia	CT	Zafferana Etnea
175	Sicilia	EN	Cerami
176	Sicilia	ME	Scaletta Zanclea

(\*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
177	Sicilia	ME	Torrenova
178	Toscana	GR	Gavorrano
179	Toscana	LI	Campo nell'Elba
180	Toscana	LI	Marciana
181	Toscana	LU	Forte dei Marmi
182	Toscana	SI	Cetona
183	Umbria	PG	Costacciaro
184	Umbria	PG	Gualdo Tadino
185	Umbria	PG	Nocera Umbra
186	Umbria	PG	Pietralunga
187	Veneto	BL	Lozzo di Cadore
188	Veneto	BL	Selva di Cadore
189	Veneto	VE	San Michele al Tagliamento

TOTALE 189

*Nota 1:* i comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998.

*Nota 2:* nei 12 comuni della regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

(\*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

TABELLA B

COMUNI CON SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO  
MOLTO ELEVATO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEI PIANI  
STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1-BIS, DEL  
DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Basilicata	PZ	Rionero in Vulture
2	Calabria	CS	Acquaformosa
3	Calabria	CS	Aiello Calabro
4	Calabria	CS	Alessandria del Carretto
5	Calabria	CS	Aprigliano
6	Calabria	CS	Bocchigliero
7	Calabria	CS	Caloveto
8	Calabria	CS	Canna
9	Calabria	CS	Cariati
10	Calabria	CS	Cassano allo Ionio
11	Calabria	CS	Castrovillari
12	Calabria	CS	Corigliano Calabro
13	Calabria	CS	Lungro
14	Calabria	CS	Malvito
15	Calabria	CS	Mormanno
16	Calabria	CS	Oriolo
17	Calabria	CS	Papasidero
18	Calabria	CS	Rossano
19	Calabria	CS	Rota Greca
20	Calabria	CS	San Benedetto Ullano
21	Calabria	CS	San Lorenzo Bellizzi
22	Calabria	CS	San Pietro in Guarano
23	Calabria	CS	Verbicaro
24	Calabria	CZ	Borgia
25	Calabria	CZ	Cardinale
26	Calabria	CZ	Catanzaro
27	Calabria	CZ	Chiaravalle Centrale
28	Calabria	CZ	Conflenti
29	Calabria	CZ	Gimigliano
30	Calabria	KR	Petilia Policastro
31	Calabria	KR	Santa Severina
32	Calabria	RC	Bova
33	Calabria	VV	Drapia
34	Calabria	VV	Polia
35	Campania	AV	Sant'Angelo dei Lombardi
36	Friuli Venezia Giulia	UD	Buia
37	Friuli Venezia Giulia	UD	Cassacco
38	Friuli Venezia Giulia	UD	Castions di Strada
39	Friuli Venezia Giulia	UD	Collorego di Monte Albano
40	Friuli Venezia Giulia	UD	Lestizza
41	Friuli Venezia Giulia	UD	Magnano in Riviera
42	Friuli Venezia Giulia	UD	Martignacco
43	Friuli Venezia Giulia	UD	Montenars

## Segue: TABELLA B

N.	Regione	Provincia	Comune
44	Friuli Venezia Giulia	UD	Mortegliano
45	Friuli Venezia Giulia	UD	Moruzzo
46	Friuli Venezia Giulia	UD	Muzzana del Turgnano
47	Friuli Venezia Giulia	UD	Pagnacco
48	Friuli Venezia Giulia	UD	Reana del Roiale
49	Friuli Venezia Giulia	UD	Tarcento
50	Friuli Venezia Giulia	UD	Tavagnacco
51	Friuli Venezia Giulia	UD	Treppo Grande
52	Friuli Venezia Giulia	UD	Tricesimo
53	Friuli Venezia Giulia	UD	Udine
54	Piemonte	VB	Domodossola
55	Piemonte	VC	Burizzo
56	Piemonte	VC	Vercelli
57	Puglia	BA	Barletta
58	Puglia	BA	Capurso
59	Puglia	BA	Molfetta
60	Puglia	BA	Triggiano
61	Puglia	BA	Valenzano
62	Puglia	BR	San Michele Salentino
63	Puglia	FG	Accadia
64	Puglia	FG	Alberona
65	Puglia	FG	Apricena
66	Puglia	FG	Ascoli Satriano
67	Puglia	FG	Biccari
68	Puglia	FG	Bovino
69	Puglia	FG	Castelluccio Valmaggiore
70	Puglia	FG	Castelnuovo della Daunia
71	Puglia	FG	Celle di San Vito
72	Puglia	FG	Chieuti
73	Puglia	FG	Pietramontecorvino
74	Puglia	FG	Roseto Valfortore
75	Puglia	FG	Serracapriola
76	Puglia	LE	Alezio
77	Puglia	LE	Andrano
78	Puglia	LE	Botrugno
79	Puglia	LE	Castignano del Capo
80	Puglia	LE	Martano
81	Puglia	LE	Melendugno
82	Puglia	LE	Melissano
83	Puglia	LE	Miggiano
84	Puglia	LE	Minervino di Lecce
85	Puglia	LE	Morciano di Leuca
86	Puglia	LE	Otranto
87	Puglia	LE	San Pietro in Lama
88	Puglia	LE	Santa Cesarea Terme
89	Puglia	LE	Scorrano
90	Puglia	LE	Tiggiano
91	Sicilia	ME	Lipari
92	Sicilia	ME	Malfa

*Segue: TABELLA B*

N.	Regione	Provincia	Comune
93	Valle d'Aosta	AO	Morgex
94	Veneto	BL	Agordo
95	Veneto	BL	Alleghe
96	Veneto	BL	Belluno
97	Veneto	BL	La Valle Agordina
98	Veneto	BL	Livinallongo Del Col di Lana
99	Veneto	BL	Rocca Pietore
100	Veneto	BL	Sedico
101	Veneto	BL	Sospirolo

TOTALE 101

*Nota:* nei 33 comuni della regione Calabria le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

(A.C. 7431-B — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: « , sino al compimento » fino a: « vigore: » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: »;

al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza »;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile »;

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente »;

al comma 5, le parole: « Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 », sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge »;

al comma 7, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, », sono inserite le seguenti: « in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione del-

l'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1999, »; *dopo la parola*: « predisporre », *sono inserite le seguenti*: « , sentite le regioni e le province autonome, »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. — (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio). — 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici ».

*Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:*

« ART. 2. — (Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio) — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di

intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verificano eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente ».

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 3-bis. — (Realizzazione della cartografia geologica). — 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario *ad acta*. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3-ter. — (Compatibilità della ricostruzione). — 1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dalla Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Nei limiti delle risorse di cui al comma 10 », le parole: « pari alla spesa » sono sostituite dalle seguenti: « proporzionale alla spesa » e dopo le parole: « nello stesso comune » sono inserite le seguenti: « o in un comune limitrofo »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa »;*

*al comma 3 sono soppresse le parole: « , con priorità » e dopo la parola: « principali » sono inserite le seguenti: « e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo »;*

*al comma 4, le parole dall'inizio del comma fino a: « che hanno subito » sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito »;*

*al comma 5, le parole: « al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti:*

« all'1,5 per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste »;

al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole: « residenti nei comuni di cui al comma 1 »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del

completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze »;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000). — 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e

novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attività produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

ART. 4-ter. — (*Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso*). — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammmodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima ».

*All'articolo 5:*

*al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000 »;*

*dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo) — 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

3. In conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000 ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « non superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quattro anni ».*

*Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-bis. — (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998). — 1. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

ART. 6-ter. — (Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997). — 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al

medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.

*ART. 6-quater. — (Disponibilità di dati ambientali e territoriali). — 1.* I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli *standard* definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*ART. 6-quinquies. — (Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998) — 1.* Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 2, comma 3, lettera *e*), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle";

*b)* all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";

*c)* all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";

*d)* all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

"7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario *ad acta*";

*e)* all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera *a*), i presidenti delle regioni, che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale" ».

*All'articolo 7:*

*dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999.

*1-quater.* Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000.

*1-quinquies.* Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni

rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« (Interventi in materia di protezione civile) ».

*Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 7-bis. — (Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione). — 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale Spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre

2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale Spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale Spa, che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinqües*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinqües*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqües*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica 24 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinqües*, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale perché siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio

1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

ART. 7-ter. — (Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano). — 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione ».

*Il titolo è sostituito dal seguente:*

« Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali ».

**(A.C. 7431-B — sezione 3)**

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, e di tutela del territorio, eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 12.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, e di tutela del territorio, eseguite da

parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 11.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica-ambientale eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 14.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione ambientale eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 16.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 6 per cento.

**1. 17.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 15.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte dei comuni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 20.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte dei comuni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 19.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 18.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 13.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, quali le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 4.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, quali le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte

degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 3.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, quali le opere di urbanizzazione primaria, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 6.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, quali le opere di urbanizzazione primaria, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 5.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, quali le opere di urbanizzazione secondaria, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 8.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, quali le opere di urbanizzazione secondaria, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 7.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, con particolare riferimento al ripristino delle infrastrutture danneggiate, eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 10.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, con particolare riferimento al ripristino delle infrastrutture danneggiate, eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 9.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, con particolare riferimento alla regimazione delle acque, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**1. 2.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica, con particolare riferimento alla regimazione delle acque, finalizzate alla salvaguardia del territorio eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dell'8 per cento.

**1. 1.** Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin.

**(A.C. 7431-B – sezione 4)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il gravissimo dissesto idrogeologico in cui versa il territorio del comune di Ver-

bicaro (CS), indicato anche nell'ordinanza 3094/2000 del ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della Protezione civile;

valutati i pericoli che sussistono per i cittadini di quel comune a causa di numerosi crolli di abitazioni private verificatisi nel corso degli ultimi anni, dovuti ai movimenti franosi;

preso atto che il firmatario del presente atto è intervenuto più volte presso la Camera dei deputati presentando atti di sindacato ispettivo (n. 4/05183 – 4/07085 – 4/14684 – 4/18644 – 4/32453) a cui non sembra ci sia stata la necessaria attenzione;

tenuto conto che occorre un impegno straordinario da parte delle competenti autorità nazionali e regionali per far fronte allo stato di emergenza in atto da tempo e di rischio per la vita umana nel comune di Verbicaro:

impegna il Governo

a intervenire immediatamente affinché si valuti approfonditamente sulla questione rappresentata, relativamente alla grave condizioni di dissesto idrogeologico in cui versa il comune di Verbicaro e, conseguentemente, si attivino con la massima urgenza le autorità competenti con opportuni mezzi tecnici e risorse finanziarie necessarie.

**9/7431-B/1.**

Bergamo.

La Camera,

preso atto che:

la seconda fase della legge n. 102 del 1990, cosiddetta legge Valtellina, ai fini dell'esecuzione delle opere, necessita dell'approvazione del comitato istituzionale

dell'autorità di bacino, presieduta dal ministro dei lavori pubblici;

rilevata l'urgenza di dare attuazione ad opere attese ormai da 13 anni;

preso atto che una parte di dette opere è stata stralciata e che la stessa ormai ha completato le complicate procedure previste per legge, salvo il parere del comitato istituzionale:

impegna il Governo

affinché il comitato istituzionale dell'autorità di bacino si esprima nel più breve tempo possibile sulle opere oggetto di stralcio perché vengano definite al più presto tutte le procedure della cosiddetta « fase due » della legge Valtellina.

**9/7431-B/2.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Alborghetti, Parolo.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'*iter* del provvedimento in esame è stata inserita una norma che prevede la possibilità dell'esonero del servizio militare di leva per coloro i cui nuclei familiari hanno subito un'ordinanza di sgombero;

tuttavia ciò non appare risolutivo poiché vi sono nuclei familiari che hanno subito rilevanti danni alle abitazioni, alle imprese e alle attività agricole che hanno comportato lo sgombero,

impegna il Governo

ad estendere le provvidenze anche a coloro che hanno subito rilevanti danni.

**9/7431-B/3.** Muzio, Massa, Dameri.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Iniziative per contrastare il fenomeno della pedofilia via Internet)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il fenomeno della pedofilia via internet ha assunto dimensioni sconvolgenti per l'incredibile numero di bambini coinvolti nel turpe commercio di video pornopedofili;

solo di recente, dopo anni di inutili appelli lanciati dall'Associazione telefono arcobaleno di don Fortunato Di Noto e dalla stessa Camera dei deputati con l'approvazione di una mozione in materia, gli organi investigativi e giudiziari sembrano usciti da uno stato di generale torpore e, grazie anche alla collaborazione delle associazioni di volontariato, hanno cominciato a scoprire un incredibile numero di siti di inenarrabile crudeltà per le inaudite violenze filmate su migliaia di bambini;

in particolare, le indagini avviate dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata in collaborazione con l'Associazione telefono arcobaleno di Avola, stanno a poco a poco svelando retroscena sempre più inquietanti sul mondo della pedofilia nazionale ed internazionale;

ciò malgrado, continua a persistere una strisciante cultura di oggettivo sostegno della pedofilia, basata principalmente sulla minimizzazione della devastante portata del fenomeno, che ha come risultato

un atteggiamento di basso profilo nelle azioni di deterrenza contro la più immonda insidia dei bambini;

in tal senso, sono apparse immotivate e sconvolgenti alcune dichiarazioni dei Ministri Bianco e Turco, circa una presunta limitatezza del fenomeno pedofilo nel nostro Paese —:

se sia a conoscenza dell'improvviso disimpegno dichiarato dal presidente del telefono arcobaleno don Fortunato Di Noto che ha deciso di interrompere ogni forma di collaborazione con la giustizia;

se sia a conoscenza che tale inattesa decisione è stata determinata dalla constatazione di operare in un clima istituzionale che cerca di minimizzare e di normalizzare il fenomeno, attraverso dichiarazioni inopportune e prive di qualsiasi giustificazione, rese dai Ministri Turco e Bianco;

se sia a conoscenza che lo stesso procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata ha pienamente condiviso il gesto del telefono arcobaleno, denunciando un gretto tentativo di normalizzare e « narcotizzare » un fenomeno che invece ha ormai assunto le dimensioni di uno scandalo nazionale ed internazionale;

se sia pertanto a conoscenza dell'acclarata disinformazione da parte dei due Ministri che, su un fenomeno che dovrebbe invece essere attenzionato con la dovuta puntualità e chiarezza, si limitano a minimizzare e a scaricare con inaudita insensibilità a realtà straniera, un fenomeno che ha invece una accertata inquietante valenza nazionale;

se non ritenga che il fenomeno meriti invece un diverso approccio da parte del nostro Governo, fino ad ora distintosi solo per la capacità di mostrare muscoli che non ha, diventando di fatto complice di numerosissime organizzazioni criminali;

quali iniziative immediate intenda assumere per riportare sui binari di una doverosa e responsabile attività governativa i titolari dei due dicasteri chiave per la lotta alla pedofilia e, in particolare, alla pornopedofilia via internet, che stanno mortificando il loro ruolo e chi da anni con coraggio e concreta determinazione lotta per la difesa dei diritti dei minori.

(2-02727) « Bono, Alboni, Aleffi, Alemanno, Aloï, Amoroso, Armaroli, Ascierio, Barral, Buontempo, Burani Procaccini, Calzavara, Carlesi, Cascio, Collavini, Colombini, Colucci, Conti, Del Barone, Fongaro, Gasparri, Gazzilli, Giannattasio, Alberto Giorgetti, Giovine, Grugnetti, Losurdo, Malgieri, Manzoni, Martinat, Menia, Niccolini, Antonio Pepe, Polizzi, Radice, Rasi, Rodeghiero, Sanza, Tassone, Tatarella, Tringali, Bergamo, Vincenzo Bianchi, Fino, Foti, Garra, Lucchese, Massidda, Nania, Paolone, Pezzoli, Prestigiacomo, Riccio, Santori, Scaltritti, Tarditi, Valducci, Di Comite, Cuscunà, Divella ».

(14 novembre 2000).

**(Sezione 2 – Tratta di donne e minori ai fini dello sfruttamento sessuale)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nonostante in ambito europeo sia stato istituito in data 24 febbraio 1999 il

Comitato interministeriale per il coordinamento dell'azione di Governo contro la tratta di donne e minori ai fini dello sfruttamento sessuale;

nonostante in seno alle squadre mobili delle questure sono stati quindi istituiti appositi uffici che svolgono compiti informativi e di indagine sulla tratta delle donne e sulla prostituzione minorile;

il traffico della tratta delle donne e dei minori a scopo di sfruttamento sessuale rientra nel campo d'azione della criminalità organizzata, è associato ad enormi guadagni e dal numero delle vittime se ne registra un costante aumento;

a tale scopo la Commissione europea per i diritti della donna ha recentemente adottato all'unanimità la relazione di P. Soresen riguardante « nuove azioni nel campo della lotta contro la tratta delle donne e dei minori »;

in diversi Stati membri e paesi candidati non esiste alcuna legislazione relativa alla tratta di donne e dei minori o, comunque, le disposizioni vigenti non vengono applicate;

non esiste alcuna banca dati completa concernente le vittime, le rotte del traffico, la legislazione, i provvedimenti di esecuzione e le misure;

le vittime sono prevalentemente provenienti dai paesi del terzo mondo e dell'Europa centrale ed orientale e la loro circolazione nell'ambito degli Stati membri ne rende difficile l'individuazione –:

se intenda inserire, tra le priorità politiche, interventi legislativi, amministrativi e di polizia per contrastare le reti criminali coinvolte nella tratta alle donne e dei minori;

se intenda sollecitare, in attesa di una legislazione appropriata sulla tratta delle donne e dei minori, la rigorosa applicazione delle leggi esistenti per la lotta alla schiavitù, la prostituzione forzata, lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato e il matrimonio costretto;

se intenda rafforzare la cooperazione internazionale sia all'interno che al di fuori dell'Europa con campagne d'informazione presso i governi dei paesi di origine delle vittime;

se intenda impegnare gli Stati membri a rivedere la normativa nazionale al fine di armonizzare le legislazioni e realizzare la cooperazione fra gli Stati;

se intenda, ove il Parlamento non fosse in grado di procedere con rapidità all'approvazione del disegno di legge A.C. n. 5839, che mira ad introdurre nel nostro ordinamento la specifica figura del reato di « traffico di persone », valutare, sentiti i gruppi parlamentari, l'opportunità di interventi legislativi d'urgenza onde fronteggiare una situazione non più sostenibile.

(2-02677) « Pisanu, Burani Procaccini, Aprea, Armosino, De Luca, Matranga, Prestigiacomo, Sestini ».

(25 ottobre 2000).

### **(Sezione 3 – Tutela dell'aceto balsamico di Modena)**

#### **C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, all'articolo 46, stabilisce che con decreto ministeriale vengano fissate caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell'« Aceto balsamico di Modena »;

il decreto ministeriale 3 dicembre 1965 ha disposto tali caratteristiche e modalità;

successivamente, con decreto ministeriale 15 novembre 1989 veniva riconosciuta la denominazione di origine « Aceto balsamico di Modena »;

è in corso, in sede comunitaria, la procedura per l'ottenimento della Igp dell'aceto balsamico di Modena mentre per l'aceto balsamico tradizionale di Modena a Reggio Emilia, tutelato a livello nazionale dalla legge n. 93 del 3 aprile 1986, è stato ottenuto il riconoscimento Dop;

in questi anni, in virtù del sopraccitato decreto ministeriale del 15 novembre 1989 diverse aziende hanno investito nei territori delle province di Modena e Reggio Emilia per produrre aceto balsamico con il nome « Modena »;

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, accogliendo il ricorso presentato dalla Ditta De Nigris, ha annullato la sentenza del Tar del Lazio e conseguentemente il decreto ministeriale 15 novembre 1989;

tale decisione ha come effetto la scomparsa dell'Aceto balsamico di Modena, prodotto diverso e non confondibile per qualità e prezzo dall'aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia;

il disciplinare presentato per l'ottenimento della Igp per l'Aceto balsamico di Modena prevede precisa indicazione geografica in ordine alla provenienza dei mosti cotti da vitigni esclusivamente rientranti nel territorio dell'Emilia-Romagna –:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per porre rimedio alla situazione determinatasi;

in quale modo intenda affrontare la questione in sede comunitaria relativamente alla richiesta di Igp.

(2-02726) « Manzini, Albertini, Biasco, Bindi, Ceremigna, Chiappori, Diliberto, Faggiano, Ferrari, Foti, Marco Fumagalli, Sergio Fumagalli, Gastaldi, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Guerzoni, Francesca Izzo, Morselli, Petrini, Pinza, Sabbatini, Salvati, Santandrea, Sedioli, Soda, Stradella, Susini, Tattarini, Turci, Ventura, Bandoli, Migliavacca, Saraca, Turroni ».

(14 novembre 2000).

**(Sezione 4 – Situazione della comunità cristiana in Cina)****D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

il Governo cinese ha reagito con estrema durezza alla decisione della Santa Sede di canonizzare 112 martiri in Cina proprio il 1° ottobre, giorno della Festa Nazionale della Repubblica popolare cinese;

malgrado la richiesta di perdono avanzata l'indomani dal Papa per eventuali errori commessi dalla Chiesa cattolica nei confronti della Cina, la vicenda rende ancor più arduo il difficilissimo cammino verso una normalizzazione delle relazioni fra Cina e Santa Sede;

la mancanza di relazioni, e quindi di contatti ufficiali, mette in posizione di ancor più grave pericolo e di minori libertà la piccola comunità cristiana ancora esistente in Cina;

l'Italia viene considerata dalle Autorità cinesi, in materia di diritti alla libertà religiosa, interlocutore preferenziale, anche per la venerazione di cui ancor gode nel Paese, dopo 500 anni, Padre Matteo Ricci, missionario di Macerata i cui resti sono ancor oggi oggetto di culto a Pechino;

tale qualità di interlocutore preferenziale è rafforzata sia dalla inesistenza di un nostro significativo passato coloniale che dalla consapevolezza degli stretti rapporti che intercorrono tra le Autorità italiane e quelle della Santa Sede;

la situazione dei cristiani di Cina viene seguita con preoccupazione in Italia a causa dei provvedimenti che ancora oggi limitano, in quel Paese, la loro libertà –

quali iniziative intenda prendere per manifestare concretamente alle autorità cinesi la propria attenzione per le vicende

della comunità cristiana in Cina nel quadro della tutela delle minoranze e dei diritti di libertà e per facilitare la ripresa dei contatti fra Cina e Santa Sede, in vista di progressi sul cammino della normalizzazione dei loro rapporti.

(2-02679) « Michelini, Giovanni Bianchi, Boato, Burani Procaccini, Calderoli, Cicu, Dalla Chiesa, Teresio Delfino, Fioroni, Follini, Frattini, Giovanardi, Giuliano, Grillo, Manca, Mantovano, Marotta, Masi, Massida, Micciché, Monaco, Nicolini, Pisanu, Pivetti, Rossetto, Sanza, Saraca, Scajola, Selva, Vito, Aprea, Buontempo, Cè, Ciani, Deodato, Floresta, Fontan, Galeazzi, Guidi, Landi di Chiavenna, Lucchese, Mancuso, Palumbo, Prestigiaco, Risari, Saponara, Savarese, Voglino ».

(25 ottobre 2000).

**(Sezione 5 – Ritiro del film Placido Rizzotto dalle sale cinematografiche siciliane)****E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

il film « Placido Rizzotto », pellicola di impegno civile che narra la storia del sindacalista ucciso a Corleone nel 1948, è improvvisamente scomparso da tutte le programmazioni delle sale cinematografiche dei capoluoghi di provincia della Sicilia;

nell'isola, la proiezione del film era già iniziata da alcune settimane riscuotendo un riconosciuto successo di critica e

di pubblico con un incasso di 220 milioni in pochi giorni di cui 88 nella sola città di Palermo;

l'interruzione anticipata della proiezione di un film, si attua notoriamente nei casi di palese e grave insuccesso di pubblico, caso che, come detto non si è verificato nella vicenda in questione;

nella città di Palermo, più in particolare, l'affluenza al cinema Jolly, dove veniva proiettato il film, è andata crescendo nelle giornate della scorsa settimana fino all'acme di mercoledì sera 25 ottobre, quando il gestore, il signor Mario Mangano, ha tranquillizzato la folla di clienti rimasti fuori dal cinema, con la promessa che il film sarebbe stato comunque proiettato anche il giorno successivo;

le promesse del gestore sono state inopinatamente smentite dai fatti poiché il giovedì successivo la proiezione del film è stata interrotta, a detta dello stesso Mangano, per ragioni contrattuali;

il regista Pasquale Scimeca e l'Istituto Luce, distributore ufficiale della pellicola, rilevano una profonda contraddizione nelle affermazioni del signor Mangano poiché non è chiaro il motivo per cui il gestore abbia rassicurato i clienti sulla proiezione di giovedì 26 ottobre quando, « per motivi contrattuali », era prevista la proiezione di un altro film;

nessuna comunicazione ha avvisato i cittadini e la casa distributrice del film dei cambiamenti in corso che, come si può leggere in un articolo del *Corriere della Sera* di sabato 28 ottobre, hanno coinvolto anche un altro film denuncia sulla mafia come « I cento passi » che narra del delitto di Peppino Impastato —:

se non ritengano possibile che si sia manifestata, alla base di questi fatti, una situazione di intimidazione ambientale;

se non si consideri l'episodio un fatto gravissimo che ripropone il tema delle innumerevoli complicità silenziose su cui la mafia può contare;

se non ritengano opportuno e necessario far svolgere approfondite indagini per chiarire se all'origine della scomparsa improvvisa della pellicola dal primario circuito cinematografico dell'isola, vi siano stati specifici comportamenti intimidatori e da parte di quali gruppi di interesse;

se non ritengano urgente intervenire affinché siano al più presto ripristinate, nei capoluoghi di provincia della Sicilia, le proiezioni del film « Placido Rizzotto » tutelando la sicurezza dei distributori e degli esercenti.

(2-02686) « Dalla Chiesa, Monaco ».

(31 ottobre 2000).

**(Sezione 6 – Gara europea per la gestione delle tratte aeree relative alla Sardegna)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

le compagnie aeree nazionali (Alitalia, Meridiana, Volare) nonostante gli impegni assunti a suo tempo, relativamente alle tratte da e per la Sardegna, sembrerebbero intenzionate a non accettare gli oneri stabiliti dalle conferenze di servizio svoltesi nei mesi scorsi;

a seguito delle medesime conferenze è stata indetta una gara internazionale tra le medesime per la gestione a costi ridotti delle tratte tra la Sardegna e la penisola, al fine di consentire agli isolani di godere di quella continuità territoriale la cui mancanza penalizza in modo grave ogni attività professionale, commerciale ed industriale;

alcune compagnie aeree, tra cui Meridiana e Volare, hanno presentato ricorso al Tar per chiedere la sospensione di detta gara, per dichiarare l'illegittimità, con il non dichiarato ma evidente intento di non dover presentare tariffe ridotte ai propri clienti;

le pretese delle due compagnie, in particolar modo quelle di Meridiana, appaiono del tutto risibili e fuorvianti, perché si preoccupano esclusivamente dei propri affari e non dei diritti e della necessità dei sardi già duramente e storicamente penalizzati dalla lontananza dalla penisola;

il principio della libera concorrenza subirebbe — con la mancata effettuazione della gara — un grave arretramento, rispetto ad appena un anno fa, quando la compagnia Volare costrinse, mediante un vero e proprio attacco tariffario, Alitalia e Meridiana a ritoccare i prezzi delle tratte da e per l'isola, consentendo ai viaggiatori di usufruire di tariffe a prezzi concorrenziali;

ormai si assiste ad un progressivo allineamento, naturalmente al rialzo, nelle tariffe delle tre compagnie che fa sospettare l'esistenza di un vero e proprio cartello o comunque di una lucrosa intesa a danno dei viaggiatori, nella più esplicita violazione del principio della libera concorrenza;

resta « un miraggio beffardo », a queste condizioni, la continuità territoriale data per imminente fin alle scorse settimane;

l'indotto occupativo da tutelare non può diventare un cappio soffocante con cui penalizzare tutti i sardi, giacché le risorse che lo Stato deve mettere in campo per mitigare gli effetti dell'insularità devono essere messi a frutto al più presto per ridurre le tariffe e per garantire l'occupazione, reagendo comunque con forza a manovre dilatorie o distruttive delle compagnie aeree;

proprio in questi giorni Alitalia offre tariffe scontate per tutte le regioni italiane, meno che per la Sardegna che è inspiegabilmente esclusa dal pacchetto « girovacanze » che consente di viaggiare per qualunque aeroporto italiano al costo di 350.000 lire comprese due notti in albergo —:

che cosa intenda fare il Governo per garantire lo svolgimento della gara internazionale nei tempi e nelle forme stabilite,

e — comunque — per garantire ai sardi, già gravemente penalizzati dall'insularità, uguali diritti in materia di trasporti rispetto a tutte le altre regioni d'Italia.

(2-02697) « Loddo, Monaco ».

(6 novembre 2000).

### **(Sezione 7 — Rifornimento di farmaci per la Sicilia)**

#### **G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

il recente sciopero in Sicilia degli autotrasportatori che ritorna di attualità, essendone stato minacciato un altro per il 9 novembre 2000, ripropone all'attenzione il grave problema del rifornimento dei farmaci nell'isola;

l'industria farmaceutica, nell'intento di non fare mancare i medicinali nelle varie regioni del nostro Paese, aveva istituito dei centri di smistamento o depositi che provvedevano a rifornire tutta la filiera a valle della produzione e cioè commercianti all'ingrosso, farmacie, ospedali, eccetera;

il criterio di formazione del prezzo finale del farmaco sino a qualche anno fa, oltre alle varie voci, riconosceva all'industria una piccola percentuale di remunerazione con l'impegno di garantire la distribuzione capillare. Il nuovo sistema che non contempla più tale voce ed il contenimento dei costi, specie quelli relativi all'immobilizzo di giacenze presso i depositi, ha determinato la quasi totale chiusura degli stessi, senza tenere conto della peculiarità del farmaco che ha una insostituibile valenza sociale;

in Sicilia più del cinquanta per cento dei depositi specie delle multinazionali sono stati smantellati e la distribuzione è stata concentrata in un solo megadeposito

a Roma o Milano per tutta l'Italia, ad eccezione di qualche deroga per la Sardegna;

malgrado tutto ciò, il ministero ha emanato due decreti ed una circolare in attuazione delle direttive CEE in cui si stabiliscono tempi di consegna, trasporto, temperatura e conservazione dei farmaci;

oggi si è potuto constatare, alla luce dello sciopero, che alcuni farmaci essenziali sono venuti a mancare a causa dell'impossibilità del rifornimento. Infatti si è trattato di uno sciopero che ha bloccato il transito dei mezzi contenenti medicinali, contrariamente a quanto assicurato;

è necessario considerare che in tempi normali i vettori incaricati del trasporto, dopo aver percorso la lunga tratta da Roma o Milano, si avvalgono, per il successivo inoltramento nelle località distanti dal loro centro di smistamento locale, di padroncini che non sono in grado di rispettare alcuna delle norme previste (temperature, promiscuità con altre merci e tempi di consegna);

questa situazione di emergenza potrebbe ripetersi e la situazione attuale impone, se si vuole il rispetto delle leggi, un attento monitoraggio da parte dei Nas nelle fasi di transito, di giacenza e di consegna finale presso tutti i corrieri incaricati del trasporto da Roma o Milano sino ai destinatari finali, specialmente alle farmacie ed ospedali ubicati nelle località decentrate della nostra regione —:

quali urgenti iniziative intenda adottare perché possa essere ripristinata nelle forme e nei modi più idonei la presenza costante dei farmaci nella Sicilia, in particolare i salvavita, il cui reperimento deve essere immediato, senza alcun ritardo o contrattempo che possa compromettere la vita degli individui;

se non sia necessario prevedere il ripristino, come avviene in Sardegna, dei depositi di farmaci che potrebbero garan-

tire il reperimento degli stessi nel più breve tempo possibile.

(2-02706) « Baiamonte, Amato, Bergamo, Vincenzo Bianchi, Bono, Nuccio Carrara, Crimi, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'Elce, Deodato, Floresta, Giudice, Leone, Lo Porto, Lucchese, Marras, Massidda, Maticena, Matranga, Misuraca, Nania, Palumbo, Paolone, Prestigiacomo, Rivelli, Saponara, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Stagno D'Alcontres, Valducci, Di Comite, Garra, Riccio ».

(8 novembre 2000).

**(Sezione 8 – Questioni relative al funzionamento del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma)**

**H)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a seguito della morte di un consigliere sono state bandite, come previsto dall'ordinamento forense, elezioni suppletive che non hanno raggiunto il *quorum*. Un avvocato, risultato primo dei non eletti alle precedenti elezioni, ha proposto ricorso al Tar del Lazio, ottenendo in via giudiziaria l'ammissione al Consiglio dell'ordine. Tale innovativo « strumento elettorale » non ha suggerito al Consiglio dell'ordine alcuna prudenza, né un'immediata impugnativa dell'abnorme provvedimento, tanto che tale nuovo consigliere è stato investito di rilevanti affari, ivi compreso quello della liquidazione di una parcella miliardaria del Presidente di cui agli articoli apparsi sulla stampa nazionale il 28 luglio 2000;

successivamente, cinque consiglieri dell'ordine di Roma, tra cui il segretario, hanno inviato un fax a tutti gli studi degli avvocati romani denunciando irregolarità e « atteggiamenti verticistici ed egemonici »

da parte del Presidente del Consiglio dell'ordine. Tale contestazione prendeva le mosse dalla vertenza tra il presidente stesso e la società A.S. Roma Calcio per il pagamento di una fattura da due miliardi di cui i 5 consiglieri dichiaravano di aver avuto notizia dai quotidiani;

il consiglio, inoltre, ha deliberato di prendere in affitto ad un canone esorbitante di ben lire 9.000.000 al mese, un locale all'esterno della sua sede, da adibire a luogo di consultazione dei testi costituenti la biblioteca del consiglio. È emerso che detto locale risulta essere di soli 175 metri quadrati e non di 230 metri quadrati come indicato in delibera ed è assolutamente non idoneo allo scopo cui era destinato. Dalla perizia, peraltro richiesta solo dopo la stipula del contratto dal consiglio dell'ordine e le contestazioni allo stesso da parte dell'avvocatura, sono emerse: la irregolarità e l'inidoneità dell'impianto elettrico; il passaggio di condutture fumarie provenienti dal sottostante locale; il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento ed altri gravi anomalie che determinano rischi per la sicurezza dell'immobile. Vi è di più: tale immobile è risultato essere di proprietà di una società di cui è socio al 50 per cento il fratello del consigliere eletto in via giudiziaria;

il verbale del consiglio dell'8 luglio 2000, inerente i fatti sopra descritti e riportante gravi accuse scambiate reciprocamente dai componenti del consiglio stesso, non è stato tempestivamente reso pubblico, posto che per questo si è dovuto attendere l'adunanza del 28 settembre 2000;

tale situazione ha indotto un consigliere a dimettersi denunciando gravi irregolarità all'interno del consiglio e una situazione di animosità tra i consiglieri che coinvolge anche il presidente;

lo stato di cose sopra descritto configura l'ipotesi di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 382 del 1944 che prevede lo scioglimento del consiglio dell'ordine quando lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente;

il consiglio dell'ordine di Roma non è certo in grado di funzionare regolarmente perché: ha nel suo interno un consigliere introdotto con procedure del tutto singolari; sussiste una grave animosità nel consiglio; nella conflittualità è coinvolto lo stesso presidente anche come concausa; l'impossibilità di funzionamento non va intesa solo nel senso materiale (il che nel caso di specie sussiste) ma anche come impedimento al corretto esercizio delle funzioni proprie del consiglio dell'ordine tra cui vi è quella nota come giurisdizione domestica, che è pur sempre presidio della libertà e di ogni funzione dell'avvocatura;

peraltro sia la camera penale di Roma che l'associazione nazionale forense, l'avvocatura progressista italiana, l'avvocatura indipendente, che costituiscono il più forte nucleo delle associazioni degli avvocati a Roma, hanno prodotto e divulgato documenti con i quali chiedono le dimissioni dell'intero consiglio e anche l'indizione di elezioni per ridare prestigio e credibilità al consiglio dell'ordine stesso;

tutto quanto sopra ha ricevuto eco nella stampa in particolare vedi *Il Messaggero* del 14 ottobre, 15 ottobre, 26 settembre, 25 settembre, 10 settembre, 9 settembre *Libero* del 10 settembre, *L'Opinione delle Liberta* del 6 ottobre, 26 settembre, 12 settembre —;

se non ritenga che sussistano i presupposti giuridici e le ragioni politiche ed istituzionali per un suo intervento ai sensi dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 che prevede il potere-dovere di scioglimento del consiglio dell'ordine quando esso « non sia in grado di funzionare regolarmente »; ciò anche al fine di evitare un prevedibile aggravamento della situazione con un ulteriore *vulnus* al prestigio e alla credibilità di questa istituzione.

(2-02733) « Bonito, Abaterusso, Agostini, Aloisio, Bielli, Bogi, Bracco, Capitelli, Carboni, Caruano, Cennamo, Cesetti, Crucianelli, Dedoni, Di Fonzo, Di Rosa, Gaetani, Giardiello,

Leoni, Lucà, Lucidi, Lumia, Mastroluca, Olivieri, Petrella, Raffaldini, Rava, Rizza, Rossiello, Rotundo, Ruffino, Schmid, Settimi, Vignali, Voza, Duca, Gasperoni, Giannotti, Guerra, Parrelli ».

(15 novembre 2000).

**(Sezione 9 – Modalità di svolgimento del concorso per notaio 1999-2000)**

**I)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

con decreto dirigenziale in data 10 dicembre 1999, il ministero della giustizia bandì concorso a 200 posti di notaio, al quale chiesero di partecipare 6.000 aspiranti circa;

tutti i concorrenti furono invitati a sottoporsi a prova preselettiva a mezzo *quiz*, che fu superata, per mancanza di qualsivoglia errore o imperfezione negli elaborati consegnati, soltanto da 1.571 concorrenti;

taluni degli esclusi, contestando la idoneità della prova per *quiz* – peraltro espressamente indicata, nel bando di concorso, quale prova preliminare di ammissione – a valutare il grado di conoscenze tecnico-giuridiche degli aspiranti, impugnarono le esclusioni dichiarate, innanzi al Tar Lazio, il quale, con pronunzie frettolose ed avventate, sospese l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

l'incertezza sul numero dei partecipanti al concorso, provocata dalle pronunzie di sospensione, tanto inattese quanto infondate, consigliarono il rinvio delle prove già fissate per i giorni 27, 28 e 29 settembre 2000;

contro le pronunzie del Tar Lazio, il Ministro della giustizia ha proposto ap-

pello al Consiglio di Stato, il quale, con successive, ripetute e conformi pronunzie – le ultime delle quali sono state addirittura date e comunicate a concorso formalmente iniziato – annullò le infondate sospensioni, confermando le esclusioni dichiarate;

gli insoddisfatti aspiranti esclusi, nella impossibilità di esperire ulteriori dilatorie manovre volte ad impedire l'espletamento delle prove concorsuali, ad avviso degli interpellanti, con teppistica azione hanno invaso i locali prescelti per l'effettuazione degli scritti, impedendone così lo svolgimento ed ostacolando persino l'accesso alle aule dei concorrenti ammessi;

ad avviso degli interpellanti, la teppistica intrusione, ancorché agevolmente prevedibile per l'ostinata, insensata ed ostentata ostilità degli esclusi ricorrenti, non fu prevenuta dall'autorità regolatrice delle prove concorsuali – incautamente determinatasi alla fissazione delle prove già rinviate una volta, prima ancora che si avesse giudiziale notizia delle decisioni del Consiglio di Stato – e, quel che è più, non fu energicamente impedita, rimanendo in tal modo favorita l'interruzione di un pubblico servizio, e, di conseguenza, ad avviso degli interpellanti, la commissione di un non lieve delitto;

il fatto, significativamente stigmatizzato e segnalato, per la sua gravità, da tutti gli organi di informazione, ha provocato sconcerto nella pubblica opinione, oltre che irrimediabili pregiudizi a carico degli incolpevoli legittimi concorrenti, esposti, com'è agevolmente comprensibile, allo stressante disagio di ripetuti rinvii delle prove di concorso, a rilevanti oneri economici di assai improba ripetibilità, e, ciò che è più grave, a contraccolpi di ordine psicologico che potrebbero addirittura compromettere il rendimento culturale degli aspiranti nelle future prove;

uno Stato di diritto non può, in danno del serio impegno di molti, premiare avventurismi pseudo-culturali, incompetenze accertate e dichiarate e comportamenti violenti di pochi, che finiscono per impo-

verire ulteriormente la credibilità dell'Amministrazione statale, dimostratasi incapace di assicurare tutela e garanzia al regolare svolgimento delle procedure concorsuali —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ridare fiducia agli sconcertati concorrenti — logorati da estenuanti e lunghi impegni di studi — e serenità nell'espletamento delle future prove, individuando con rigore eventuali responsabilità di qualsivoglia natura, che hanno in qualche modo favorito la paralisi della procedura di che trattasi.

(2-02759) « Borrometi, Boccia, Parrelli ». (1° dicembre 2000).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

la premessa dei fatti è costituita dalla prova di preselezione di concorso alla quale avevano partecipato circa 3.500 aspiranti notaio dei quali 600 risultarono poi esclusi dall'esame di concorso;

parte degli esclusi ricorrevano al TAR e i giudici amministrativi li ammettevano con riserva;

non tutti tali provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa furono impugnati al Consiglio di Stato;

ieri 29 novembre erano convenuti a Roma circa 2.000 partecipanti al concorso di notaio: si trattava di cittadini che hanno dietro alle spalle anni di studio e, perché no, di sacrifici anche economici;

al momento di dar inizio alla prova di esame si sarebbero presentati alcuni Carabinieri per comunicare verbalmente che, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, parte dei candidati presenti dovevano essere esclusi dall'esame e, pertanto, essere fisicamente allontanati;

iniziava così una vivace contestazione della pretesa di espulsione fondata anche sulla disparità di trattamento tra coloro

che esclusi dalle pre-selezioni, vittoriosi dinanzi al TAR, non erano stati convenuti in sede di impugnativa al Consiglio di Stato, e gli altri che, nelle stesse condizioni, avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto ai primi poiché soltanto le decisioni dei TAR che li riguardavano erano state impuginate davanti al Consiglio di Stato. Altra contestazione formale, ma estremamente grave se veritiera, consisteva nella circostanza che della sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale si deve procedere all'espulsione fisica dei candidati, non veniva offerto alcun atto scritto, doverosamente essenziale (ad esempio il prescritto biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito della decisione);

seguiva una baraonda da *caravan seraglio* nella quale si è visto il Presidente della Commissione prima dimettersi e poi ritirare le dimissioni, prima aprire una busta del tema e poi richiuderla;

di fatto i concorrenti sono stati tenuti chiusi nei locali per 9 ore nel trambusto e nella alternante aspettativa circa l'effettuazione o meno della prova —:

se non intenda formalmente scusarsi dell'accaduto con i concorrenti e come il Ministero intenda regolarsi per eventuali richieste di risarcimento del danno;

come sia potuto accadere quello che può definirsi il pasticciaccio brutto di « questo concorso »;

se siano stati individuati i responsabili dell'accaduto; se nei loro confronti siano stati presi o si intendano prendere tutti i più rigorosi provvedimenti sanzionatori;

se e quando si effettueranno le nuove prove d'esame e con quali garanzie affinché non si ripeta quanto accaduto con grave discredito per la pubblica amministrazione e per le istituzioni.

(2-02761) « Parrelli, Abaterusso, Bielli, Bogi, Brancati, Brunale, Buglio, Caccavari, Capitelli, Caruano, Cennamo, Cento, Cessetti, Corvino, Dedoni, Di

Fonzo, Faggiano, Fredda, Marco Fumagalli, Gaetani, Gasperoni, Giacco, Giardiello, Leoni, Luongo, Malagnino, Manzato, Mariani, Mastroluca, Migliavacca, Novelli, Mario Pepe, Petrella, Raffaldini, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruffino, Ruzzante, Sedoli, Settimi, Soave, Stanisci, Susini, Tattarini, Trabattoni, Ventura ».

(1° dicembre 2000).

**(Sezione 10 – Presunte irregolarità al concorso per 230 posti di notaio)**

**L)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

con D.D. 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38, 4<sup>a</sup> serie speciale del 19 maggio 1998, è stato bandito il concorso pubblico per esami a n. 230 posti di notaio;

in esito alle prove scritte, contro i n. 230 posti messi a concorso, sono stati ammessi agli orali n. 167 candidati, i quali hanno successivamente superato anche la prova orale;

avverso i giudizi di non ammissione alle prove orali espressi dalla Commissione esaminatrice hanno proposto ricorso al Giudice amministrativo oltre un centinaio di candidati esclusi, molti dei quali hanno ottenuto provvedimento cautelare che faceva obbligo alla suddetta Commissione di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati, essendo emerse nell'opera di correzione degli scritti gravi violazioni di legge ed eclatanti disparità di trattamento svolti dai candidati esclusi risultando quelle impugnate apparentemente non immuni da vizi di eccesso di potere per

disparità di trattamento e incongruenza di motivazione;

sono stati ammessi agli orali un numero imprecisato di candidati che hanno consegnato elaborati scritti in cui figurano vistosi segni di riconoscimento;

sono stati ammessi agli orali un numero imprecisato di candidati che hanno consegnato « atti pratici » affetti da vizi ed omissioni che il codice civile e la legge notarile sanzionano con la nullità assoluta ed insanabile;

sono stati ammessi agli orali un numero imprecisato di candidati che hanno omesso di trattare, nella parte teorica, alcuna delle tesi giuridiche prospettate nelle tracce o hanno dato ad esse una soluzione erronea, mentre altri candidati che hanno trattato le tesi in commento sono stati esclusi perché le argomentazioni sono state giudicate « meramente affermative » o « non condivisibili » dalla Commissione; ed ancora altri candidati sono stati esclusi dal proseguimento delle prove pur avendo optato per una soluzione del problema giuridico posto dalla traccia identica a quella di altri candidati ammessi agli orali. In proposito, il quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 29 luglio 2000 commentava come nel concorso in esame si appalesasse « ...una disparità di trattamento macroscopica tanto da violare gli articoli 3 e 97 della Costituzione ugualianza e imparzialità ... la commissione ha travisato i fatti e i suoi giudizi sono viziati da macroscopiche illogicità ... le valutazioni sono incomprensibili... »;

molte buste (non si sa bene quante) sicuramente sono state consegnate e ricevute dalla Commissione dopo la scadenza delle sette ore previste per la stesura degli elaborati, alcune di dette buste appartenevano a candidati che sono stati ammessi agli orali;

i criteri generali di correzione e valutazione che risultano vergati in carta da lettere del « Grand Hotel Plaza » di Roma senza l'indicazione della data e con vistose correzioni e cancellature, non sono stati accettati da due commissari, che hanno dichiarato espressamente di astenersi,

mentre un terzo Commissario si è allontanato dopo aver preso parte alla discussione relativa al calendario dei lavori. In base ai relativi verbali la Commissione non si è attenuta ai criteri di valutazione dei pubblici concorsi ma a generici ed arbitrari criteri non condivisi, come è stato sopra detto, da tutti i commissari;

le correzioni e le valutazioni degli elaborati scritti sono state effettuate in violazione dell'articolo 22 comma 4 e seguenti del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 secondo cui « la Sottocommissione, dopo l'apertura dei pieghi con le modalità indicate dall'articolo 19, procede all'esame del lavoro attinente alla materia che le è stata assegnata ... se attribuisce al lavoro esaminato il minimo richiesto per l'approvazione, trasmette all'altra sottocommissione, seguendo l'ordine di correzione prestabilito, il secondo lavoro. La Commissione procede quindi all'esame del terzo lavoro dei candidati che hanno conseguito negli altri due lavori il minimo richiesto per l'approvazione ». Gli elaborati delle prove scritte di un numero imprecisato di candidati ammessi agli orali risultano corretti, tutti, da una stessa sottocommissione;

tre commissari, tra cui il Presidente supplente, durante l'espletamento del concorso hanno rassegnato le loro dimissioni senza un apparente valido motivo e in coincidenza, come per il Presidente supplente della decisione adottata dagli altri componenti della Commissione di riceversi le buste contenenti gli elaborati dopo oltre un'ora e 30 dalla scadenza del tempo della consegna;

sono state dettate tracce di prove scritte che hanno riempito almeno due facciate del foglio protocollo con contorte e astruse problematiche nonché formulati problemi giuridici che erano stati trattati da alcuni commissari in seminari o corsi tenuti poco tempo prima del concorso, a cui avevano partecipato un numero imprecisato di candidati, tra i quali praticanti dei Commissari stessi, risultati poi vincitori —:

se alcuna informazione sia giunta al Governo e se risulta o siano veri i seguenti

fatti che emergono tra l'altro dalla documentazione richiesta da alcuni ricorrenti ai sensi della legge sulla trasparenza;

quali provvedimenti abbia preso o stia per prendere il Governo al fine di ripristinare e garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'operato della commissione esaminatrice nei confronti di tutti i candidati che hanno partecipato al Concorso notarile in commento.

(2-02766) « Selva, Alois, Trantino ».

(5 dicembre 2000).

***(Sezione 11 – Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)***

**M)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

la legge n. 488 del 23 dicembre 1999, all'articolo 9, ha introdotto il pagamento del contributo unificato articolato su vari scaglioni e, nel contempo, ha abolito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata di causa per tutti i procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolare;

la detta legge doveva entrare in vigore il 1° luglio 2000 (con eventuale ulteriore semestre di slittamento) espressamente per consentire al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e della programmazione economica, di proporre al Capo dello Stato l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica disciplinante le modalità di versamento del contributo unificato;

il primo semestre non è stato sufficiente ad elaborare un modesto progetto che doveva stabilire le sole modalità di riscossione del contributo unificato (a mezzo conto corrente postale o altro);

a tutt'oggi, quasi allo spirare del secondo semestre, siffatto provvedimento non è avvistabile all'orizzonte;

per l'effetto, se si verificasse l'inutile combustione del secondo semestre del corrente anno, il Governo dovrebbe emanare un decreto-legge di proroga per differire ancora l'entrata in vigore della legge con irridente disdoro vuoi del potere legislativo vuoi dell'esecutivo e così deludendo le aspettative dei cittadini di veder semplificati gli oneri processuali e illimpiditi i rapporti economici delle spese di causa e con il pernicioso protrarsi del mortificante lavoro dei cancellieri per punzonare e annullare le marche scambio nei processi in tal modo sottraendoli ai loro compiti di istituto —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per assolvere questo adempimento di legge e, per l'effetto, assicurare l'entrata in vigore del provvedimento sopra specificato sia pure nel già prorogato, ma previsto termine del 1° gennaio 2001.

(2-02764) « Parrelli, Mussi, Bonito, Carboni, Cesetti, Olivieri ».

(5 dicembre 2000).

**(Sezione 12 – Bando del concorso per le scuole di specializzazione in medicina dell'Università La Sapienza di Roma)**

**N)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

con decreto legislativo n. 368 del 1998 è stata data attuazione alla direttiva 16/93/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento;

all'articolo 36 del decreto legislativo è previsto che con decreto del ministro siano determinati modalità e contenuti delle

prove di ammissione alle scuole di specializzazione, nel rispetto del principio « che i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi »;

benché il decreto del ministro non sia stato ancora emanato appare comunque di tutta evidenza come ogni bando debba prevedere prove di ammissione valutabili con parametri oggettivi;

l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza », in data 20 settembre 2000, ha bandito i concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2000/2001;

pur precisando, nelle premesse, che il bando potrebbe subire delle modifiche in conseguenza della possibile evoluzione della normativa, viene previsto testualmente che « il concorso di ammissione è per titoli ed esami. L'esame consiste in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione anche mediante domande a risposta multipla integrata eventualmente da un colloquio » —:

se ritenga comunque che la previsione di un « eventuale colloquio » contenuta nel bando della « Sapienza » sia in contrasto con il decreto legislativo che prevede che i punteggi debbano essere attribuiti secondo parametri oggettivi;

se ritenga di dover adottare le iniziative di propria competenza in relazione al bando dell'Università di Roma « La Sapienza » in modo che lo stesso possa essere riformulato nel pieno rispetto della normativa e soprattutto nel pieno rispetto della trasparenza.

(2-02745) « Casinelli, Boccia, Abbate, Albanese, Angelici, Cambursano, Carotti, Casilli, Ciani, Duilio, Ferrari, Frigato, Izzo, Merlo, Molinari, Niedda, Palma, Pasetto, Piccolo, Pistelli, Polenta, Repetto, Ricci, Risari, Riva, Romano Carratelli, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Scozzari, Servodio, Testa, Voglino ».

(17 novembre 2000).